



Circolare n.31 del 06 ottobre 2021

## CREDITO DI IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Con il decreto definito “Sostegni-bis”, recentemente convertito in legge, il Legislatore ha riproposto il cosiddetto credito di imposta sanificazione, per le spese sostenute nei mesi di **giugno, luglio e agosto 2021**. Il credito d'imposta si riferisce alle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti di lavoro, all'acquisto di DPI e di altri dispositivi di protezione individuale.

Tale credito può essere richiesto dai seguenti soggetti:

- esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo,
- enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti,
- esercenti attività extra alberghiera a carattere non imprenditoriale in possesso del codice identificativo.

Il credito spetta nella misura del **30% delle spese sostenute**, fino a un massimo di 60.000 euro per beneficiario e di 200 milioni di euro di spesa complessiva a livello nazionale. L'Agenzia ha precisato che l'ammontare del credito di imposta effettivamente spettante sarà pari all'importo richiesto moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota, con provvedimento, dal direttore dell'Agenzia delle entrate, entro il 12 novembre 2021. Tale percentuale sarà ottenuta rapportando il limite di spesa previsto all'ammontare complessivo dei crediti di imposta richiesti, pertanto la percentuale applicabile e il conseguente credito spettante potrebbe essere pari o inferiore alla percentuale del 30%.

Tra le spese ammissibili sono previste le seguenti:

somministrazione di tamponi diagnostici
acquisto e di dispositivi che garantiscano il mantenimento delle distanze di sicurezza tra le persone
acquisto di prodotti detergenti, disinfettanti o igienizzanti
acquisto di dispositivi di protezione individuale di qualsiasi tipologia purché conformi alla normativa europea
acquisto di strumenti e attrezzature che servano a tutelare la sicurezza dei lavoratori e dei clienti, purché conformi alla normativa europea
sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell'ambito dell'attività

Il momento di sostenimento delle spese e quindi la rilevanza delle stesse andrà individuato con i seguenti criteri di imputazione:

- criterio di competenza per i soggetti in contabilità ordinaria,
- criterio di cassa per i soggetti in contabilità semplificata ed esercenti arti e professioni,



---

DOTTORI COMMERCIALISTI  
E REVISORI LEGALI DEI CONTI

---

- rilevanza della data di registrazione del documento contabile per le imprese minori che abbiano esercitato la relativa opzione.

Con **provvedimento del 15 luglio 2021 prot. n. 191910** l'Agenzia delle entrate ha pubblicato le modalità applicative di fruizione del credito d'imposta e il modello di comunicazione con le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la sua trasmissione.



La comunicazione potrà essere inviata dal 4 ottobre e fino al 4 novembre 2021.

Il credito d'imposta, potrà essere utilizzato:

- nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta di sostenimento della spesa;
- in compensazione a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento che determina la percentuale definitiva del credito di imposta spettante.

A differenza della prima versione del 2020 non è stata prevista la possibilità di cessione del credito.

Ai fini del credito di imposta in oggetto non si applicano:

- il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili;
- il limite di utilizzo dei crediti di imposta da indicare nel quadro RU.

Il credito non è imponibile ai fini delle imposte dirette.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

*Rachele Denegri*